II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

rivolto al governo della Repubblica italiana in merito al disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

(78/96/CEE)

Con lettera del 9 settembre 1977, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha trasmesso, per consultazione, alla Commissione il testo di un disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva 74/562/CEE del Consiglio del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali [1].

La comunicazione rientra nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva summenzionata.

La Commissione deplora che, avendo comunicato in ritardo le misure di esecuzione, il governo italiano non abbia ottemperato entro i termini richiesti agli obblighi che adesso incombono in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva e che inoltre, così facendo, non le abbia consentito di formulare a tempo debito il presente parere.

Per quanto riguarda il suddetto disegno di legge, la Commissione formula il seguente parere :

1. La Commissione constata che, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, il disegno di legge italiano è in linea di massima conforme alle disposizioni della suddetta direttiva.

2. La Commissione osserva tuttavia che, ai fini di una corretta attuazione della direttiva, è necessario specificare chiaramente che le condizioni enunciate all'articolo 2 del disegno di legge sono richieste al fine di regolamentare l'accesso alla professione di trasportatore su strada.

La Commissione raccomanda pertanto al governo italiano di provvedere a colmare questa lacuna.

3. Per quanto riguarda il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio previsto dall'articolo 4 del disegno di legge, la Commissione ritiene che tale iscrizione possa essere ammessa come prova per dimostrare la capacità finanziaria, purché essa non sia a sua volta soggetta ad altre condizioni che non risultano dalla direttiva comunitaria.

4. La Commissione constata inoltre che l'articolo 5 del disegno di legge esonera dall'osservanza del requisito della capacità professionale le persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività principale diversa da quella di trasportatore di viaggiatori su strada, purché esse gestiscano una sola linea di autobus a breve distanza oppure un solo autobus da noleggio con autista, esclusa qualsiasi relazione internazionale di traffico.

Al riguardo la Commissione ritiene che, ai fini della sicurezza giuridica, sia necessario precisare la nozione di linea d'autobus «a breve distanza».

Le altre disposizioni del disegno di legge sono conformi agli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 74/562/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.